

## **Art. 59 – Discipline generali di tutela**

**1.** In coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale PIT/PPR, PTC e PS ed in conformità con la Scheda dell'Ambito di paesaggio n.7 "Mugello" del PIT/PPR, le trasformazioni e le utilizzazioni nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

- delle aree di rilevante valore paesaggistico;
- degli assetti poderali; dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
- delle tracce e dei segni sul territorio che testimoniano precedenti assetti morfologici di proprietà;
- delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
- degli individui vegetali, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

**2.** All'interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:

- le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
- i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra, murati o a secco, nel loro stato di consistenza formale e funzionale ed i ciglionamenti;
- la viabilità storica, campestre, i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
- le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
- caratteristiche planoaltimetriche generali delle sistemazioni;
- le siepi e le alberature di corredo alla partizione agraria.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di PAPMAA, dovrà esserne data dettagliata descrizione.

**3.** Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali ad esempio tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con tecniche e usi appropriati.

**4.** Il PS di Vicchio riconosce le invarianti strutturali definite dal PTC di Firenze e il presente Piano Operativo ne assume le specifiche norme di tutela, in particolare:

- le aree di protezione storico ambientale, che coincidono con gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, di cui al successivo Art. 64;
- le aree fragili del territorio aperto, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme del P.T.C. di Firenze;
- le aree sensibili di fondo valle, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 3 delle Norme del P.T.C. di Firenze;
- i territori connotati ad alta naturalità e quelli comunque da destinarsi prioritariamente all'istituzione di aree protette, compresi gli ambiti di reperimento, per le quali valgono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 delle Norme del P.T.C. di Firenze.

**5.** In tutto il territorio rurale è sempre vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione.

**6.** La realizzazione di piste ciclo-pedonali, ciclovie o di percorsi di mobilità dolce è consentita nel territorio rurale nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. I tracciati riportati nelle tavole del POC hanno carattere indicativo e potranno essere modificati in fase realizzativa senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico in oggetto.